

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 - Codice IPA OEA59A

Bologna, rif. segnatura

Città Metropolitana di Bologna Consigliere Delegato Metropolitano Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità, Sviluppo economico

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

& p.c.

Comune di Bologna Ufficio di Piano

urbanistica@pec.comune.bo.it

Prot. n.

rif. segnatura

Pos. Archivio.

Class.

34.28.04/171.5

Allegati.

(Risposta al foglio prot. n. 18279 del 18/02/2021 Ns. prot. n. 3916-A del 19/02/2021)



Proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) adottata dal Comune di Bologna con delibera di Consiglio Comunale Pg. N. 519336/2020 del 07.12.2020, ai sensi dell'art. 46, L.R. 24/2017.

Convocazione del Comitato Urbanistico Metropolitano CUM, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 24/2017, in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 954 del 25.06.2018.

Parere di competenza in materia di tutela archeologica

In merito all'oggetto e per quanto di competenza in materia di tutela del patrimonio archeologico, questa Soprintendenza, vista la documentazione relativa alla proposta di Piano Urbanistico Generale resa disponibile attraverso un link di file sharing, prende atto che il PUG del Comune di Bologna recepisce gli strumenti di tutela già presenti nell'ambito della Tavola dei Vincoli del precedente PSC e ne ribadisce integralmente le norme attuative. In particolare vengono riprese le zone ad alta, media e bassa potenzialità archeologica con prescrizioni coincidenti con quelle attualmente in vigore.

Nell'esprimere, quindi, parere di massima positivo alla proposta presentata, in merito a quanto sopra richiamato, questo Ufficio ritiene utile sottolineare che il PSC in essere risulta carente dal punto di vista della individuazione dei beni archeologici. Nella relativa cartografia, infatti, in primo luogo non sono riportati i Beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali, per la cui individuazione la fonte più aggiornata è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna (http://www.patrimonioculturale-er.it), i cui dati sono anche esposti in forma di open data e quindi agevolmente integrabili in un quadro conoscitivo aggiornato. La cartografia del precedente PSC riporta per contro le "zone ed elementi di interesse storico-archeologico" mutuati dagli ambiti di tutela di cui all'art. 8.2 del PTCP (che recepiva ed integrava gli art. 21 e 31 del PTPR). Va osservato tuttavia che i beni individuati nel PTCP rappresentano solo una minima parte di quanto emerso nel corso degli ultimi decenni attraverso l'attività di tutela condotta da questa Soprintendenza. Si auspica pertanto che la documentazione esistente possa essere integrata, nelle opportune sedi e attraverso i meccanismi di aggiornamento previsti dal Piano in esame, con un esaustivo e dettagliato quadro conoscitivo inerente all'individuazione dei beni archeologici, al fine di rendere maggiormente incisiva e mirata l'azione di tutela del



patrimonio archeologico presente nel territorio comunale. A tale fine questo Ufficio si rende sin d'ora disponibile a condividere i dati in proprio possesso e collaborare alla elaborazione di quanto sopra enunciato.

Per quanto attiene, invece, il Regolamento Edilizio, si segnalano alcune criticità, già presenti nel precedente PSC, riguardanti nello specifico le modalità di attuazione delle strategie di tutela ivi previste.

Gli strumenti normativi e, nello specifico, i Decreti Legislativi nn. 126/2016, 127/2016 e 222/2016 (cosiddetti "Decreti Madia"), oltre che della Legge Regionale 12/2017 di modifica delle Legge Regionale 15/2013 e s.m.i., stabiliscono che, nell'ambito di qualsiasi intervento soggetto a Permesso di Costruire, sia l'Amministrazione procedente, ossia lo Sportello Unico del Comune (SUAP e/o SUE), l'interlocutore esclusivo di cittadini, imprese e ordini professionali. Ne deriva che, in quanto tale, lo Sportello Unico è il solo che può raccogliere le determinazioni delle altre amministrazioni ed è chiaramente specificato che il privato, quindi, non possa acquisire autonomamente tali atti di assenso, ma gli è fatto obbligo di presentare allo Sportello Unico un progetto completo degli elaborati necessari per acquisire tutti gli atti di assenso richiesti. Pertanto, è fatto obbligo che il rilascio del Titolo Edilizio sia subordinato all'espressione del parere preventivo della Soprintendenza in materia di tutela archeologica.

Così come formulato, il Regolamento Edilizio non sembra corrispondere a quanto previsto dalla normativa vigente. Le indicazioni e prescrizioni operative specifiche in caso di interventi comportanti scavi e, quindi, in materia di tutela archeologica, sono al momento riportate all'interno di ogni scheda di vincolo.

Segnalando che a seguito del DM 44 del 23.01.2016 la Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (di seguito Soprintendenza) ha acquisito, unificandole, le competenze della ex Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna per le province elencate e della ex Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna, si ravvisa la necessità di formulare le seguenti proposte di integrazione e/o sostituzione del testo presentato:

All'art. 9 – Pareri preventivi ai sensi della L.R. 15/2013, art. 21, punto 1.2. Domanda

Si ritiene opportuno inserire il seguente testo:

"La valutazione preventiva dell'interesse archeologico è obbligatoria per tutti gli interventi comportanti scavi, salvo le eccezioni enunciate all'art. 22, 1.6, e va presentata con apposita modulistica al SUE/SUAP."

Dovrà, quindi, essere predisposta apposita modulistica per la formulazione dell'istanza. Questa Soprintendenza si rende disponibile fin d'ora a collaborare con Codesta Amministrazione alla stesura di un modello tipo condiviso.

Si osserva che al punto 1.3 *Documentazione* sembra già ricompresa la documentazione necessaria all'espressione del parere della Soprintendenza (vale a dire, carta con il posizionamento, planimetria e sezioni dell'intervento).

All'art. 22 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni, punto 1.6

Il punto 1.6 riporta: "In caso di scavi in aree a potenzialità archeologica individuate nella Tavola dei vincoli fare riferimento alle prescrizioni riportate nelle relative Schede di Vincolo".

Al fine di semplificare la consultazione delle norme da parte del cittadino, e conseguentemente a quanto esposto in merito all'art. 9 del presente Regolamento Edilizio, si propone di inserire in questo punto le prescrizioni relative alle diverse potenzialità archeologiche, comprensive delle eccezioni. Nello specifico, si propone di sostituire il testo del punto 1.6 con il seguente:

"Ogni intervento, situato in aree a potenzialità archeologica individuate nella Tavola dei Vincoli, che comporti scavi e/o movimentazione del terreno (comprese le attività di bonifica da ordigni bellici) è subordinata all'ottenimento del parere preventivo della Soprintendenza, secondo le modalità previste dall'art. 9.

Restano esclusi dalle presenti disposizioni e pertanto non dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza, i seguenti interventi:

- a) che comportino scavi con profondità inferiore o pari a 3 m situati in area a bassa potenzialità archeologica;
- b) manutenzione su impianti esistenti, che agiscano nell'area di sedime degli impianti stessi (per es., sostituzione di condutture già esistenti per servizi pubblici);
- c) manutenzione ordinaria e/o straordinaria attuati per l'efficienza di impianti a servizio di edifici, immobili e infrastrutture esistenti che non comportino nuovi scavi;
- d) interventi all'interno di ambiti urbani consolidati, con l'eccezione degli ampliamenti che comportino nuovi scavi."

A seguito di tale proposta, si renderà necessario intervenire anche sul testo delle **Schede di Vincolo**, modificando il testo come segue:

Zone ad alta potenzialità archeologica, lettera c): "Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno è subordinato all'ottenimento del parere preventivo della Soprintendenza, come previsto nel Regolamento Edilizio, art. 22, 1.6."



Zone a media potenzialità archeologica, lettera c): "Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno è subordinato all'ottenimento del parere preventivo della Soprintendenza, come previsto nel Regolamento Edilizio, art. 22, 1.6."

Zone a bassa potenzialità archeologica, lettera c): "Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno con profondità pari o superiore a 3,00 metri è subordinato all'ottenimento del parere preventivo della Soprintendenza, come previsto nel Regolamento Edilizio, art. 22, 1.6."

Ovvero, sarà possibile semplicemente rimandare all'art. 22, 1.6.

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento di merito.

IL SOPRINTENDENTE Arch. Lisa Lambusier Firmato digitalmente da: LISA LAMBUSIER O= MiC C= IT

Funzionari archeologi: dott.ssa Valentina Manzelli – e-mail: valentina.manzelli@beniculturali.it dott. Tiziano Trocchi – e-mail: tiziano.trocchi@beniculturali.it

